

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

recante modifica della decisione 89/152/CEE che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie di Cuba, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(93/36/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari di Cuba in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che e Cuba la produzione di patate primaticce da consumo, ottenute da tuberi-seme forniti da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta; che parte dell'approvvigionamento comunitario di patate primaticce da consumo è assicurato mediante importazioni da Cuba;

considerando che, con le decisioni 87/306/CEE⁽³⁾, 88/223/CEE⁽⁴⁾, 89/152/CEE⁽⁵⁾ e 91/593/CEE⁽⁶⁾, la Commissione aveva autorizzato, subordinatamente a particolari condizioni di natura tecnica, deroghe alla direttiva 77/93/CEE per le patate da consumo originarie di Cuba;

considerando che la decisione 91/593/CEE limitava la validità di tale autorizzazione al 30 aprile 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le perti-

nenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che permangono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/152/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, l'indicazione « 30 aprile 1992 » è sostituita dall'indicazione « 30 aprile 1993, ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità. »
- 2) Nell'allegato II, punto 8, l'indicazione « 1991 » è sostituita dall'indicazione « ».

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania,
il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi
sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
